REPUBBLICA ITALIANA **209/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Aurelio LAINO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere relatore
Giovanni COMITE	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sugli appelli, in materia di pensioni, iscritti al **n. 62484** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 117/2025, depositata il 14/4/2025;

proposti da:

1) **GUARDIA DI FINANZA - CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO NAZIONALE - Ufficio Contenzioso Trattamento Economico**, rappresentato e difeso dal Col.t. ISSMI Luca Albertario, c.f. LBRLCU70M24I726H, (ai sensi dell'art. 158 del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 alla luce dell'art. 17, comma 4, lett. a., della delega di funzioni del Comandante Generale n. 253634 in data

31/08/2023), domiciliato in via Rodolfo Lanciani n. 11, 00162 Roma

[APPELLANTE]

contro:

- ***OMISSIS***

[APPELLATO]

2) ***omissis***, nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lippi, c.f. LPPNDR72E18H501X, presso lo studio del quale in Roma, via Antonio Baiamonti n. 4 è elettivamente domiciliato - PEC andrealippi@ordineavvocatiroma.org

[APPELLANTE INCIDENTALE]

contro:

- **COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA** in persona del Dirigente Comandante *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso il CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO NAZIONALE, Uff. contenzioso trattamento economico, in persona del Dirigente Comandante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario costituito e dom.to presso la pec rm0450000p@pec.gdf.it

e nei confronti di (solo ai sensi dell'art. 183 c.g.c.):

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** in persona del Ministro *pro tempore*, così come costituito in primo grado, Comitato di Verifica per le cause di servizio, rappresentato e difeso dai funzionari unitamente e disgiuntamente costituitisi in primo grado e dom.ti presso la pec dcst.dag@pec.mef.gov.it - già estromesso dal giudizio

[APPELLATI IN VIA INCIDENTALE]

VISTI gli atti di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza dell'8 ottobre 2026, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, cons. Roberto Rizzi, il Cap. Federica Urbani, in rappresentanza dell'appellante principale Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, e l'avv. Marcello Lippi, in rappresentanza dell'appellante incidentale.

Svolgimento del processo

Con istanza rispettivamente presentate il 30/03/2007 ed il 3/12/2009, il M.llo ord. del Corpo della GdF *omissis*, in costanza di servizio, chiedeva di essere sottoposto ad accertamenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nonché del relativo equo indennizzo, rispettivamente, per l'infermità *"sinusopatia cronica fronto-etmoido-mascellare" e per le infermità "discoartrosi C3-C4"*, *"spondilosi diffusa dei metameri dorsali"*, *"discopatia lombosacrale"* e *"dislivello pelvico destro"*.

All'esito degli approfondimenti di rito, l'Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza, con Determinazione Dirigenziale n. 3152 del 25/10/2012, reputava le diagnosticate infermità *"Artrosi C3-C4. Spondilosi dorso lombare con discopatia da L3 a S1"* e *"Sinusopatia frontale"* non dipendenti da causa di servizio.

Avverso la predetta Determinazione, il M.O. *omissis* proponeva ricorso chiedendo, in particolare, l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, *«quale presupposto del futuro trattamento pensionistico privilegiato»*.

Il giudizio celebrato innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la

Campania (nel quale il giudice originariamente incaricato della trattazione aveva disposto una CTU medico-legale), veniva inizialmente esitato con la sentenza n. 46/2021 che dichiarava inammissibile il ricorso sotto un duplice aspetto: per carenza di interesse concreto e attuale, posto che veniva in rilievo un accertamento finalizzato ad un diritto prospettato come futuro dalla stessa parte, e per mancanza della previa domanda amministrativa ex art. 153, lett. b), c.g.c.

Detta sentenza veniva annullata da questa Sezione (sent. 479/2023), con conseguente rimessione degli atti al primo Giudice per il giudizio sul merito e per la pronuncia sulle spese anche del giudizio di appello.

In seguito alla rituale riassunzione, la Sezione territoriale, con sentenza n. 117/2025 del 14/4/2025, manifestando adesione agli esiti della CTU disposta nella fase iniziale del contenzioso, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, riconosceva al *omissis* il diritto a fruire della pensione privilegiata di VIII cat. Tab. A, a decorrere dal 4/12/2009.

Con appello proposto in data 29/9/2025, la GdF, dopo aver chiarito che erano sollevate contestazioni verso il capo della sentenza che aveva riconosciuto la dipendenza dell'infermità al rachide da causa di servizio e l'ascrivibilità della stessa alla 8^ categoria della Tabella A, si doleva della *«violazione e/o falsa applicazione degli articoli 167, comma 2, 191, commi 1 e 3, del d.P.R. 29/12/1973 n. 1092 e violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 101, comma 3, codice della giustizia contabile e 112 c.p.c.»*.

In particolare, esponeva che il militare, in costanza di servizio, aveva chiesto di essere sottoposto ad accertamenti medico-legali per il riconoscimento della

dipendenza da causa di servizio per le patologie sofferte, senza articolare richiesta di pensione previlegiata.

L'iniziativa giudiziaria, intrapresa a seguito del mancato accoglimento di detta istanza, era esplicitamente volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate *«quale presupposto del futuro trattamento pensionistico privilegiato»*, essendo il proponente militare in servizio.

Il giudice campano, però, con la sentenza impugnata, trascurando l'indispensabilità della cessazione del rapporto d'impiego per la fruizione del trattamento privilegiato, aveva erroneamente riconosciuto all'interessato *«la pensione privilegiata di VIII cat. Tab. A, dalla data della relativa domanda, ossia dal 4/12/2009»*.

Chiedeva, conseguentemente, l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata.

Avverso la sentenza proponeva appello incidentale anche il *omissis*.

Con un unico, articolato motivo (*«Violazione dell'art. 112 c.p.c. Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 1 e 4, n. 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e delle tabelle ivi indicate. Carenza assoluta di motivazione e/o mera apparenza di motivazione in ordine alle spese di lite»)*, prioritariamente, formulava doglianze sovrapponibili a quelle articolate dall'appellante principale: il Giudice, eccedendo il proprio potere e violando l'art. 132 c.p.c., non era rimasto nel perimetro del chiesto e pronunciato, aveva disposto *«del tutto arbitrariamente, l'attribuzione di un trattamento pensionistico dal 04.12.2009 non richiesto, oltre accessori»*.

Peraltro, «ferma restando la decisione in punto di dipendenza da c.s. e

classifica di 8^ cat. delle patologie», reputava che la stessa dovesse essere riformata nella parte in cui aveva statuito la compensazione delle spese processuali.

Sosteneva, al riguardo, che il giudice del rinvio, con la sentenza gravata incidentalmente, nell'accogliere la domanda di merito del ricorrente, e quindi nonostante una vittoria sul doppio grado di giudizio, si era "dimenticato" totalmente della liquidazione delle spese del grado di appello e, oltretutto, con la formula di stile *"considerata la complessità della questione"*, compensava quelle del grado di merito.

Chiedeva, pertanto, che le spese a favore della difesa del *omissis*, dichiaratasi antistataria fossero liquidate nella misura complessiva di €. 12.894,00 oltre a spese generali 15% ed IVA e CPA come per legge (€. 6.447,00 per il grado di appello ed €. 6.447,00 per quello di merito, applicando i parametri medi).

In data 20/8/2026 si costituiva il MEF - Comitato di verifica per le cause di servizio rilevando la propria estraneità alle questioni devolute nel grado di giudizio, essendo stata l'Amministrazione già estromessa dal giudizio di primo grado con statuizione non impugnata e, pertanto, definitiva.

La notifica dell'atto di appello incidentale, peraltro, risultava effettuata nei confronti del Comitato esclusivamente ai sensi dell'art. 183 del Codice di Giustizia Contabile e non conteneva domande o motivi di gravame al medesimo riferibili.

Con memoria depositata in data 25/8/2026, la GdF formulava articolate considerazioni a contrasto dell'appello incidentale, evidenziando che, in assenza della condizione di soccombenza integrale, non avrebbe potuto aver luogo l'auspicata liquidazione del cospicuo importo indicato nell'atto di

gravame. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'impugnazione incidentale.

All'udienza del 8/10/2026, il rappresentante della GdF appellante principale ed il difensore della appellante incidentale ribadivano le conclusioni rassegnate in atti, svolgendone i motivi, come compendiati nel verbale d'udienza.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

Motivi della decisione

1. In via pregiudiziale va disposta, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., la riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni promosse separatamente contro la medesima sentenza.

2. Ancora in via preliminare occorre rilevare la sopravvenuta estraneità al giudizio del MEF, estromesso in primo grado con statuizione non attinta da contestazioni ed evocato con l'appello incidentale solo ai fini della *litis denuntiatio*.

3. L'appello principale è fondato.

Risulta, infatti, incontroverso che il *omissis*, con il ricorso introduttivo aveva impugnato la D.D. n. 3152 del 25/10/2012, con la quale non era stata *«riconosciuta - a favore del ricorrente stesso - la dipendenza da causa di servizio delle infermità "ARTROSI C3/C4. SPONDILOSI DORSO LOMBARE CON DISCOPATIA DA L3 A S1" e "SINUSOPATIA FRONTALE"»*.

L'impugnazione, dichiaratamente, era stata proposta *«esclusivamente per ciò che concerne l'interesse ad ottenere il futuro trattamento pensionistico privilegiato»*.

Dunque, il perimetro della controversia era circoscritto alla valutazione di dipendenza da causa di servizio delle lamentate infermità.

Nemmeno era volto ad ottenere, in caso di esito fausto della valutazione circa la dipendenza, la classificazione tabellare dell'infermità essendo questo un apprezzamento ulteriore da compiersi in vista della concessione del trattamento privilegiato.

Il giudice che ha definito il merito della vertenza (quindi, in sede di rinvio, dopo la sentenza della Sez. I App. n. 479/2023, che aveva annullato la pronuncia in rito operata con la sentenza della Sez. Campania n. 46/2021), ignorando del tutto i limiti rivenienti dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, è esondato dagli argini posti dall'atto introduttivo del giudizio

Benché l'art. 7 del c.g.c., norma contenente il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile per completare la disciplina del processo che si celebra innanzi alla Corte dei conti, non richiami espressamente l'art. 112 c.p.c., che tale principio enuncia, l'operatività dello stesso nel processo contabile deve ritenersi immanente (cfr. App Sez. II sent. n. 304/2020, n. 57/2021; Sez. III App. n. 233/2024).

La necessaria corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, infatti, rappresenta il corollario del "principio della domanda" (cfr. Corte cost. sent. 240/2003) di cui all'art. 99 c.p.c., norma oggetto di esplicito rinvio da parte del secondo comma del citato art. 7 c.g.c.

La sinergica operatività dei due principi implica la sussistenza del vizio di ultra-petizione, quando l'accertamento compiuto in sentenza finisce per riguardare un *petitum* e una *causa petendi* nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso/citazione e sottoposti dalle parti all'esame del giudice, con conseguente attribuzione di un bene o di un'utilità non richiesta dalla parte

attrice.

In definitiva, ha luogo una compromissione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, allorquando il giudice, interferendo con il potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (*petitum* e *causa petendi*), attribuendo o negando, a uno dei contendenti, un bene diverso da quello richiesto e non compreso – nemmeno implicitamente o virtualmente – nell'ambito della domanda.

Nella vicenda in esame ha, invero, avuto luogo un macroscopico ampliamento del *petitum* dedotto dall'attore in termini espliciti, attribuendo un'utilità non richiesta e nemmeno astrattamente concedibile, essendo il *omissis* in costanza di servizio e difettando la previa pronuncia amministrativa sulla spettanza dell'emolumento.

D'altra parte, il decampamento rispetto al *thema decidendum* definito in fase di avvio della controversia è talmente evidente che anche la parte appellata ne ha esplicitamente riconosciuto l'esistenza.

In definitiva, la sola parte della decisione compatibile con le dinamiche imposte dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato è il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della diagnosticata infermità del rachide ("Artrosi C3-C4. Spondilosi dorso lombare con discopatia da L3 a S1").

Nonostante le manifestazioni di acquiescenza alla porzione di statuizione riguardante la classificazione tabellare di tale infermità, che entrambe le parti hanno compiuto, deve escludersi che su di essa possa formarsi il giudicato poiché quell'apprezzamento, comunque, non avrebbe potuto essere compiuto dal giudice.

La sussunzione dell'infermità e delle lesioni in una delle categorie previste nelle Tabelle annesse al d.P.R. 915/1978, infatti, è operazione di classificazione da compiersi in occasione dell'attribuzione di uno dei possibili trattamenti (equo indennizzo, pensione, assegno o indennità) spettanti al dipendente/ex dipendente che ne abbia ritualmente richiesta l'attribuzione.

Nel caso in esame, una simile richiesta non è stata articolata, né nei confronti dell'Amministrazione, né in sede giudiziaria.

Conclusivamente, l'appello principale deve essere accolto e, per l'effetto, annullata la sentenza limitatamente alla parte in cui ha riconosciuto al *omissis* il diritto a fruire della «pensione privilegiata di VIII cat. Tab. A, a decorrere dal 4/12/2009 decorrere dal 4/12/2009, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi».

Resta immune da conseguenze caducatorie solo la parte di decisione relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Artrosi C3-C4. Spondilosi dorso lombare con discopatia da L3 a S1" nonché quella (implicita, non attinta da alcuna doglianza, nemmeno sotto il profilo della omessa pronuncia) di non dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Sinusopatia frontale".

3. Infondato è, invece, l'appello incidentale.

Pur essendo grandemente incongrua la laconica motivazione che il giudice territoriale ha addotto a giustificazione dell'integrale compensazione delle spese processuali, l'assetto che ha individuato è, nella sostanza, corretto.

Occorre, infatti, considerare che, contrariamente a quanto affermato

dall'appellante incidentale, non vi è stato un accoglimento integrale della domanda originariamente spiegata.

Il provvedimento oggetto di impugnazione riguardava non solo patologie del rachide, oggetto dell'istanza del 3/12/2009, ma anche l'infermità "sinusopatia cronica fronto-etmoido-mascellare", per la quale era stato chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con istanza del 30/03/2007.

La domanda articolata anche per quest'ultima infermità aveva indotto il giudice originariamente officiato a tenerne conto nell'articolazione del quesito sottoposto al CTU. Quest'ultimo, quindi, all'esito delle valutazioni medico-legali ne aveva escluso la riconducibilità dell'insorgenza a cause di servizio.

La mancanza di qualunque valorizzazione di detta infermità nella sentenza è da intendere come implicito rigetto della pertinente domanda.

Pertanto, posto che vi è stata una reciproca, parziale soccombenza delle parti, può farsi luogo alla compensazione delle spese tra le parti, in aderenza al disposto dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello,

definitivamente pronunciando sugli appelli iscritti al n. **62484** del ruolo generale, previa riunione degli stessi disposta ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c:

- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, annulla la sentenza limitatamente alla parte in cui ha riconosciuto al *omissis* il diritto a fruire della «pensione privilegiata di VIII cat. Tab. A, a decorrere dal 4/12/2009, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli

ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi»;

- rigetta l'appello incidentale;
- spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Roberto Rizzi	Enrico Torri
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16/10/2026

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

Maria Vittoria Zotta

f.to digitalmente